



ORDINANZA N. 32 del 24/06/2024

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22-7-1975, n. 382;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" e s.m.i.;
Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14/07/07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;
Vista l'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto Guardia Costiera Reggio Calabria numero 38 del 6/05/2024;

ORDINA

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

I. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Motta San Giovanni.
II. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Reggio Calabria.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

I. La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 31 ottobre.
II. Le strutture balneari devono garantire, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

ARTICOLO 3 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

I. Nelle spiagge del Comune di Motta San Giovanni è vietato:

- lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo canoa, pattini, mosconi, lance, pedalo e simili qualora ciò non comporti nocumento o fastidio alle attività balneari; per la sosta delle piccole unità navali è possibile fare riferimento alle aree individuate con i lotti D nel redigendo Piano Comunale di Spiaggia, consultabile sul sito www.comune.mottasangiovanni.rc.it;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
- lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
- campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
- transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso; dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
- tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- accendere fuochi;
- distendere reti;
- gettare in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
- introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;
- esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio, nonché da quanto previsto all'art. 4 ed all'art.5;
- esercitare attività di pesca dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

II. Le aree di spiaggia destinata alla libera balneazione sono individuate nel redigendo Piano Comunale di Spiaggia, consultabile al seguente link www.comune.mottasangiovanni.rc.it;

Ai sensi dell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Reggio Calabria n. 38/2024, le zone di mare riservate alla balneazione dalle ore 8.00 alle ore 20.00 sono comunque quelle sino alla distanza di:

- 150 mt dalla battigia in presenza di spiagge;
- 100 mt dalla battigia in presenza di coste alte o a picco;

Le zone di mare vietate alla balneazione sono:

- Nel raggio di 100 metri misurati dalle imboccature dei porti e negli ambiti portuali e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni ed all'interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico ove esistenti, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
- in prossimità di pontili o aree di attracco per l'ormeggio di unità navali;
- all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
- all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
- alle foci dei fiumi, dei canali, dei collettori di scarico;
- nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze;

È permanentemente vietato la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ART. 4 - DISCIPLINA DELLE SPIAGGE ANIMAL FRIENDLY

È individuata, per la stagione balneare 2024, n. 1 spiaggia destinata alla libera balneazione in cui è consentito l'accesso degli animali (cani/gatti) d'affezione di proprietà; l'area è individuata con il lotto n.C.5.1 nel redigendo Piano Comunale di Spiaggia, consultabile al seguente link www.comune.mottasangiovanni.rc.it
Su tali aree è consentito l'accesso degli animali d'affezione alle seguenti condizioni:

- possono accedere alla spiaggia gli animali regolarmente iscritti all'anagrafe canina/felina, minuti di collare con etichetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario;
- i proprietari/detentori devono essere muniti di regolare libretto sanitario in cui siano riportate tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale;
- i proprietari/detentori hanno l'obbligo di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 mt e di avere con sé la museruola da applicare in caso di potenziale pericolo, ai sensi di quanto previsto dall'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- i proprietari/detentori devono provvedere a rimuovere immediatamente qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (paletti e sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici;
- i proprietari/detentori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente sia penalmente, di eventuali danni a cose, persone o animali provocati dall'animale stesso;
- non è comunque consentito che i cani/gatti possano fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante le zone sopra indicate.



INQUADRA IL QR CODE PER SCARICARE GLI ALLEGATI

ART. 5 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI

I. DISPOSIZIONI COMMERCIALI

Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti;

- È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue di cui una in inglese) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 284 del 25/08/91 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991;
- A cura dei Concessionari devono essere individuati e localizzati all'interno delle aree in concessione, e segnalati con apposita cartellonistica (mt. 1,00 x 0,50 mt) indicante "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA" specifici varchi di larghezza non inferiore a 1,50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

II. SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE

- L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità al progetto autorizzato dai competenti Uffici comunali;
- Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore ad 1,50 metri lineari e si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia di 5 metri dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso;
- Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta (bidone bianco), vetro (bidone verde), organico (bidone marrone), multimateriale (bidone blu) che saranno ritirati dall'attuale gestore, nonché di idonei contenitori per i rifiuti indifferenziati (bidone grigio) da conferire al gestore del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.
- Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file parallele alla linea di costa e mt. 2,50 tra ombrelloni della stessa fila;
- È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio;
- È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico dei reflui in conformità alle vigenti norme in materia.

III. VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI, ACCESSO AL MARE

- I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n. 104/92 e ss.mm.ii. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

IV. ACCESSO AI CANI

Per la stagione balneare 2024 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Motta San Giovanni possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani in proprietà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di accesso ai cani;
- delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze;
- assicurare adeguata pulizia dell'arenile;

I proprietari dei cani condotti all'interno degli stabilimenti che ne ammettono l'accesso hanno l'obbligo:

- di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
- rimuovere qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (palette e sacchetti);
- alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici;
- utilizzare il guinzaglio e la museruola secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

V. USO DELLE PISCINE

- Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto, che disciplina il rapporto gestori - utenti in riferimento agli aspetti di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio (obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi, orari di accesso alla piscina, ecc.);
- Sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa deve vigilare l'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. La presenza di assistenti a bordo vasca - in numero proporzionato alle caratteristiche delle vasche ed al numero di bagnanti - deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. Nel caso in cui la vigilanza per brevi e non ricorrenti periodi non possa venire garantita i frequentatori devono essere opportunamente informati con le modalità previste nel regolamento di gestione della piscina;
- Per i requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo nonché per ogni altro aspetto non disciplinato dalla presente ordinanza, deve essere fatto riferimento ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni - PP.AA. del 16/01/03 approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16/12/04.

VI. SERVIZIO DI SALVATAGGIO E SOCCORSO

- Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Reggio Calabria.

ART. 6 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA

- I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list di cui all'allegato "A" alla presente ordinanza, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e il Comune di Motta San Giovanni "SETTORE IV TECNICO - MANUTENTIVO - Servizio Demanio Marittimo" delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ART. 7 - VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, in primo piano sul sito internet istituzionale www.comune.mottasangiovanni.rc.it

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare;

Sono fatte salve tutte le prescrizioni dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di porto n. 38/2024; È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge;

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Capitaneria di Porto, alla Stazione Carabinieri di Lazzaro, al Comando di Polizia Municipale.

Motta San Giovanni, 24 giugno 2024

Il responsabile dell'Area Tecnica

ing. Giovanna Chilà

